

ATTO N. 656/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore Presidente Costantino Pacioni


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15.11.1999, n. 30 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18.11.1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422”.

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 6.6.2001

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale l'8.6.2001



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 6 giugno u.s. ha esaminato l'atto n. 656, ed ha deciso di esprimere all'unanimità parere favorevole sul testo proposto, dando incarico di riferire al Consiglio al Presidente Costantino Pacioni.



Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

Relatore Presidente Costantino Pacioni

Con il presente disegno di legge si rende necessario intervenire normativamente in materia di sanzioni pecuniarie a carico degli utenti sprovvisti di titoli di viaggio a bordo degli autobus per colmare il vuoto legislativo che si è venuto a creare a seguito dell'abrogazione della l.r. 24/91 e della l.r. 10/95.

A tal proposito si evidenzia quanto segue:


- con l'art. 10, della l.r. 24/91 sono state previste sanzioni pecuniarie a carico degli utenti sorpresi a bordo degli autobus senza biglietto o abbonamento e sono stati fissati i limiti delle relative sanzioni pecuniarie.

Successivamente con l'art. 1 della l.r. 42/97, di modifica alla l.r. 10/95, sulla base delle norme di cui alla l.r. 24/91, sono state disciplinate le modalità dell'accertamento delle violazioni di cui trattasi.

Infine con la l.r. 37/98 e successive modificazioni ed integrazioni, sono state trasferite alle Province ed ai Comuni le funzioni in materia sanzionatoria relative ai servizi di T.P.L. di competenza, e con l'art. 35 è stata abrogata la l.r. 10/95 (ad esclusione degli artt. 10 e 11 e degli artt. 7, 9 e 13bis "che rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003").

E' evidente che per effetto dell'abrogazione delle ll.rr. 24/91 e 10/95 si pone con urgenza la necessità di richiamare in vita tutte le norme che possono consentire alle aziende di applicare legittimamente sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti sprovvisti di titoli di viaggio nelle misure e con le modalità già fissate con le norme sopra richiamate.

La I Commissione nella seduta del 6 giugno u.s. ha esaminato tale atto ed ha espresso all'unanimità parere favorevole, dando incarico di relazionare al Presidente Costantino Pacioni.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 461 del 16.5.2001, concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15.11.1999, n. 30 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18.11.1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 29.5.2001 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare permanente in data 30.5.2001 (ATTO N. 656);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare permanente illustrati dal relatore Presidente Costantino Pacioni (ATTO N. 656/BIS);

VISTO il d.lgs. 19.11.1997, n. 422;

VISTA la legge regionale 18.11.1998, n. 37;

VISTA la legge regionale 15.11.1999, n. 30;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ___ voti favorevoli, ___ contrari e ___
astenuti espressi nei modi di legge dai ___
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 15.11.1999, n. 30 (Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali recanti disposizioni non più applicabili) e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18.11.1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19.11.1997, n. 422", composta di n. 3 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1

*(Integrazione dell'art. 10, comma 1, lett. ss)
della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30)*

1. Alla lett. ss) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 30, dopo le parole "interesse regionale" è aggiunto: "ad eccezione dell'art. 10".

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, con riferimento alla modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo stesso articolo.

Art. 2

(Integrazione dell'art. 35, comma 1, lett. c) della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 2000, n. 42, art. 3, comma 1, dopo le parole "ad esclusione degli articoli" e prima del numero "10", è aggiunto "9bis".

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'art. 9 bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42, con riferimento alle modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge regionale 24/1991.

TESTO PROPOSTO DALLA I COMMISSIONE

Art. 1


1. idem

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'art. 10 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24, già abrogato.

Art. 2

1. idem

2. La modificazione di cui al comma 1 ha l'effetto di ripristinare la vigenza dell'art. 9 bis della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10, come aggiunto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 42, già abrogato.



Art. 3
(Applicazione)

1. Le norme la cui vigenza è ripristinata ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 2, comma 2, si applicano agli illeciti amministrativi contestati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore, rispettivamente, delle leggi regionali 15 novembre 1999, n. 30 e 18 novembre 1998, n. 37 e l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

1. Le norme la cui vigenza è ripristinata ai sensi degli artt. 1 e 2, si applicano agli illeciti amministrativi contestati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore, rispettivamente, delle leggi regionali 15 novembre 1999, n. 30 e 18 novembre 1998, n. 37 e l'entrata in vigore della presente legge.